

Edizione di venerdì 26 febbraio 2016

DICHIARAZIONI

[Regime forfetario e dichiarazione annuale Iva](#)

di Sandro Cerato

IVA

[Fattura nel Paese UE di consumo per servizi elettronici in regime MOSS](#)

di Marco Peirolo

PENALE TRIBUTARIO

[Crisi di liquidità ed omesso versamento delle ritenute](#)

di Luigi Ferrajoli

ACCERTAMENTO

[Nullità invisibili](#)

di Massimiliano Tasini

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[I principali chiarimenti dell'Agenzia sullo scambio di partecipazioni](#)

di Alessandro Bonuzzi

BACHECA

[La gestione della procedura fallimentare](#)

di Euroconference Centro Studi Tributarî

DICHIARAZIONI

Regime forfetario e dichiarazione annuale Iva

di **Sandro Cerato**

I contribuenti che hanno già un'attività in corso e che hanno deciso, a decorrere dal **periodo d'imposta 2016**, di aderire al **nuovo regime forfetario** per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni di cui all'articolo 1, commi 54 – 89, della Legge 23.12.2014, n. 190, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2016, non devono effettuare specifiche comunicazioni bensì compilare particolari righe del **modello Unico** e della **dichiarazione annuale Iva**. In particolare, in merito alla **dichiarazione annuale Iva**, i soggetti che nell'anno 2015 hanno applicato il regime ordinario e che dal 2016 aderiscono al regime forfetario devono:

- barrare la casella del **rigo VA14**;
- compilare il **rigo VF56**;
- compilare, eventualmente, il **rigo VX4**.

La casella di cui al rigo **VA14**, denominato "Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)", deve essere barrata per comunicare che l'attuale dichiarazione annuale Iva è l'**ultima** precedente all'applicazione del regime. All'interno del rigo **VF56**, denominato "Totale rettifiche (indicare con il segno +/-)", deve essere indicata, con segno negativo, l'**imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione** di cui all'articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972. In pratica, quindi, ipotizzando l'acquisto di un bene strumentale nell'anno 2014, per un importo pari a 12.200 euro comprensivo di Iva, il contribuente deve procedere alla **rettifica dell'imposta detratta in ragione di tanti quinti quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio** che, nella fattispecie, sono tre (2016, 2017 e 2018). Quindi l'importo da inserire nel rigo VF56 è pari a 1.320, dato dall'imposta detratta pari a 2.200 moltiplicata per tre quinti.

Infine deve essere compilato il rigo **VX4**, campo 1, denominato "Importo di cui si richiede il rimborso", al fine di indicare l'eventuale **importo del credito d'imposta oggetto di richiesta di rimborso**, ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del D.P.R. 633/1972. Tale rimborso, in linea generale, compete solo se l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è **superiore a 2.582,28 euro**, ad eccezione delle ipotesi di:

- **cessazione dell'attività**;
- **presenza di eccedenza di imposta detraibile nel periodo d'imposta e nelle dichiarazioni relative ai due anni immediatamente precedenti**.

Si rileva infine che l'Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco, ha chiarito che **coloro che nell'anno 2015 erano nel regime ordinario**, pur avendo i requisiti per accedere al forfetario,

possono nell'anno 2016 accedere al regime agevolato, senza dover attendere il triennio.

Eventuali fatture emesse nel 2016 con Iva possono essere “corrette” emettendo la rispettiva nota di credito, senza che tale comportamento pregiudichi la possibilità per il contribuente di accedere al forfetario. Il vero comportamento concludente che attesta la scelta del regime forfetario, infatti, si realizza solo al momento della prima liquidazione Iva periodica. Si ricorda inoltre che il mancato addebito dell'Iva implica l'assoggettamento della presente fattura (se di importo superiore a 77,47 euro) ad **imposta di bollo** nella misura di 2,00 euro.

IVA

Fattura nel Paese UE di consumo per servizi elettronici in regime MOSS

di **Marco Peirolo**

Il MOSS (*Mini One Stop Shop*) è un regime speciale che consente di **semplificare gli obblighi IVA del prestatore** di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a “privati consumatori” domiciliati o residenti in Paesi UE diversi da quello in cui il fornitore è stabilito, cioè ha la sede dell’attività o una stabile organizzazione. Con il MOSS, infatti, il fornitore evita di identificarsi ai fini IVA in tutti i Paesi membri di consumo, in cui risulta debitore della relativa imposta in base alla **nuova regola territoriale, applicabile dal 1° gennaio 2015**. Il regime speciale, per i suddetti servizi resi a “privati consumatori” domiciliati o residenti in Paesi UE diversi da quello del fornitore, comporta, inoltre, che gli adempimenti relativi alla dichiarazione e al versamento dell’imposta siano **accentrati nel Paese del fornitore**.

Dall’art. 219-*bis* della Direttiva n. 2006/112/CE, riguardante l’individuazione della “nazionalità” della fattura, si desume che, anche aderendo al MOSS, **non è escluso** che il fornitore debba adempiere all’eventuale obbligo di emissione della fattura o di certificazione fiscale dei corrispettivi previsto dalla **legislazione del singolo Paese di consumo**.

Infatti, nella Parte 4 della “Guida al mini sportello unico per l’IVA”, predisposta dalla Commissione europea il 23 ottobre 2013, si afferma espressamente che, **“in materia di fatturazione si applicano le norme dello Stato membro di consumo**. I soggetti passivi dovranno pertanto **garantire di conoscere le norme pertinenti** degli Stati membri in cui prestano servizi ai destinatari” ed, in proposito, viene rilevato che *“anche le informazioni relative alle norme degli Stati membri in materia di fatturazione saranno disponibili sul sito internet della Commissione”*.

La Commissione, nella relazione al Consiglio europeo in merito all’art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, di cui al doc. COM (2014) 380 del 26 giugno 2014, ha osservato che, *“ai sensi dell’articolo 221 della direttiva IVA, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l’obbligo di emettere una fattura per le prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi (operazioni B2C). Tuttavia, questo obbligo può essere oneroso per gli operatori che svolgono le loro attività in diversi Stati membri. Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la conformità alla normativa da parte degli operatori economici, la Commissione ritiene che **gli Stati membri non dovrebbero richiedere alle imprese di emettere una fattura per le operazioni B2C contemplate dal MoSS**”* (cfr. § 5).

In conformità alla raccomandazione della Commissione, i novellati artt. 74-*septies*, comma 4 e 74-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 hanno previsto, rispettivamente, per i soggetti

passivi che hanno aderito al MOSS in altro Paese UE e per quelli extracomunitari che si sono registrati al MOSS in Italia, l'**esonero in via generalizzata dagli obblighi IVA di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972**, compresa quindi la fatturazione e la certificazione alternativa dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Resta, pertanto, da verificare se, nei singoli Paesi UE di consumo, il fornitore italiano registrato al MOSS debba adempiere all'obbligo di fatturazione o di certificazione fiscale previsto dalla normativa locale.

A questo riguardo, le informazioni relative alle norme degli Stati membri in materia di fatturazione sono **disponibili sul sito internet della Commissione europea**. Nella tabella che segue si riportano, per ciascun Paese UE, **se è obbligatoria o meno l'emissione della fattura** per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a "privati consumatori".

Stato membro	Obbligo di emissione della fattura
Austria	No
Belgio	No
Bulgaria	No*
Croazia	Sì**
Cipro	Sì
Danimarca	No
Estonia	No
Finlandia	No
Francia	No**
Germania	No
Grecia	No**
Irlanda	No
Italia	No*
Lettonia	No*
Lituania	Sì***
Lussemburgo	No
Malta	No
Paesi Bassi	No
Polonia	No*
Portogallo	No****
Repubblica Ceca	No
Regno Unito	No
Romania	No**
Slovacchia	No
Slovenia	Sì
Spagna	Sì
Svezia	No

Ungheria

No*****

** La fattura deve essere emessa, se richiesta dal cliente. In Polonia, l'opzione non è applicabile per i servizi di telecomunicazione*

*** La fattura non è richiesta o è richiesta in casi particolari e/o è richiesta l'emissione di un documento alternativo*

**** Sono ammessi documenti alternativi alla fattura*

***** In Portogallo, i soggetti passive devono emettere la fattura per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici forniti a "privati consumatori". Tuttavia, i soggetti passivi non stabiliti in Portogallo che aderiscono al MOSS, per i servizi resi a "privati consumatori" portoghesi non sono tenuti ad emettere la fattura.*

****** In Ungheria, dal 1° gennaio 2016, la fattura deve essere emessa se richiesta dal cliente. In caso contrario, deve essere emessa una ricevuta.*

PENALE TRIBUTARIO

Crisi di liquidità ed omesso versamento delle ritenute

di **Luigi Ferrajoli**

L'omesso versamento di ritenute dovute o certificate, reato previsto e punito dall'art. **10 bis del D.Lgs. 74/2000**, è argomento che tuttora vede la giurisprudenza impegnata a dipanare le questioni sottese ad una fattispecie indubbiamente meritevole di attenzione.

In particolare, il tema più dibattuto, anche in ambito dottrinale, riguarda la possibile configurabilità **dell'esimente** della **crisi di liquidità**, qualora il **mancato versamento delle imposte** sia dovuto a difficoltà economico-finanziarie che il soggetto attraversa e che impediscono di rispettare il termine previsto per il versamento delle stesse.

Con la sentenza depositata in data **19 dicembre 2015**, il **Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Penale**, ha condannato l'amministratore unico e legale rappresentante di una società perché, a fronte di ritenute d'imposta indicate come avvenute nella dichiarazione annuale, vi era stata **omissione dei versamenti** per oltre 196.000 euro. Tale omissione era perdurata anche a seguito della ricevuta comunicazione di regolarizzare la posizione tributaria.

Il fatto che l'omissione *de qua* si concretizzi, nella maggior parte dei casi, a cagione di **difficoltà economiche** è questione pacifica, per il Giudice, dato che il soggetto che si rende inadempiente si è precedentemente dichiarato debitore nei confronti dell'Erario e non ha posto in essere manovre fraudolente dirette ad ingannare quest'ultimo.

Dopo avere ripercorso il meccanismo di **riscossione dell'imposta mediante sostituzione** e delle ragioni sottese alla norma, il Tribunale ha evidenziato, come da giurisprudenza di legittimità, che il **sostituto d'imposta** deve organizzare le risorse disponibili al fine di adempiere all'obbligazione tributaria, avendo il dovere, collegato all'erogazione degli emolumenti, **di accantonare le somme** dovute all'Erario. Su queste basi, la Cassazione ha lasciato poco spazio per poter escludere la responsabilità penale per assenza **dell'elemento soggettivo** ovvero per **forza maggiore**, concretizzantesi nell'improvvisa mancanza di liquidità.

Il Tribunale ha altresì sottolineato che le pronunce assolutorie dei giudici di merito si sono fondate su insolvenza dei sostituti d'imposta derivante da ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, sicché è possibile applicare **l'art. 45 C.P.**

Tuttavia, anche in questi casi, al Giudice è demandato di verificare se, oltre alla mancanza di liquidità, come richiesto dalla **forza maggiore** si tratti di **fatto imprevisto e imprevedibile** e che il soggetto attivo abbia fatto il possibile per uniformarsi alla legge. Pertanto, perché possa configurarsi l'esimente della forza maggiore, si dovranno contemporaneamente avverare due

condizioni: a) la crisi economica **non deve essere imputabile** al sostituto d'imposta; b) la crisi economica non poteva essere adeguatamente fronteggiata dall'imprenditore tramite **ricorso ad idonee misure**, da valutarsi concretamente.

In altre parole, con specifico riguardo a tale ultimo elemento, il soggetto dovrà dimostrare di essersi **attivato per reperire le risorse necessarie per far fronte al debito tributario**, anche attraverso sacrifici economici personali, e solo in questo caso potrà trovare applicazione **l'esimente** e la conseguente **non punibilità**. L'accertamento è quindi rigoroso e dovrà investire tutte le azioni a disposizione del contribuente.

Secondo il Tribunale di Firenze, tra le **alternative previste per far fronte alla crisi economica** dovrebbero annoverarsi la **dismissione del patrimonio**, immobiliare o mobiliare, personale o sociale, delle azioni o delle quote di cui la società debitrice possa essere titolare, l'aumento del capitale sociale, l'esborso economico dei soci, anche a carattere personale, ovvero la richiesta di **mutui** da parte dell'imprenditore.

Nel caso di specie, viceversa, l'imputato non ha adempiuto **all'onere di allegazione** (inerente la non imputabilità al medesimo della crisi economica e l'impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità attraverso misure idonee), rimanendo assente e non indicando alcun testimone, né documento utile per poter invocare la causa di non punibilità.

Sotto il **profilo soggettivo**, nei confronti dell'imputato il Tribunale ha ravvisato almeno il **dolo eventuale**, compatibile con il **reato omissivo** in esame, poiché il contribuente, deviando dalla destinazione finale delle somme corrisposte dai sostituiti proprio per adempiere all'obbligo erariale, ha assunto il **consapevole rischio** di trovarsi nella **"concreta e probabile impossibilità di compiere l'azione doverosa"**.

Per questi motivi, il Tribunale ha ritenuto l'imputato **responsabile** del delitto al medesimo ascritto.

ACCERTAMENTO

Nullità invisibili

di **Massimiliano Tasini**

I manuali insegnano che, in materia tributaria, le **nullità non sono codificate**. Naturalmente, questo non è un mondo di libero arbitrio, per cui occorrerà dare risposte diverse in funzione di problemi diversi.

L'art. **12 c. 5** dello **Statuto dei Diritti del Contribuente** fissa la **durata delle verifiche fiscali**.

Cosa succede se le verifiche durano di più? La Cassazione ha più volte risposto “nulla” (sentenze 19338/2011; 14020/2011; 17002/2012). La ragione dedotta oscilla tra la mancanza di una espressa **clausola di inutilizzabilità** dei dati acquisiti in violazione di tale precetto normativo (che pure esiste) ed il fatto che sembra **sproporzionato** sanzionare in tal modo il Fisco a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione.

La prima motivazione davvero non ci piace: non fosse altro perché sarebbe davvero abnorme che lo Stato, che detta le leggi, possa poi **violare a proprio piacimento** senza che ciò determini effetti solo perché la legge non li prevede. È peraltro sintomatico che stessa obiezione abbia mosso la Corte Costituzionale nella storica pronuncia 51/1992.

La seconda affermazione appare invece decisamente persuasiva, non ravvisandosi un **interesse meritevole di apprezzamento** che giustifichi l'effetto di travolgere un atto impositivo in casi consimili.

Poi c'è l'art. **12 c. 7** dello stesso Statuto, che attribuisce, tra l'altro, al contribuente il diritto di formulare **memorie difensive** nel sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto in un esito ad una verifica fiscale.

Anche in questo caso, la legge non ci dice cosa accade se il precetto è violato.

La giurisprudenza ha assunto però un atteggiamento quanto mai **rigoroso**, sancendo la **nullità dell'atto impositivo in violazione della regola**, sul presupposto che diversamente ragionando il **diritto alla difesa** subirebbe una irragionevole compressione. E la Corte stigmatizza con estrema linearità che di certo la declaratoria di nullità non abbisogna di una norma che la autorizzi.

Sostanzialmente conformi a questa linea interpretativa sono le conclusioni cui giunge la stessa Corte nella sentenza 4066/2015: qui si afferma che **irritualità perpetrate**

nell'acquisizione delle fonti di prova ai fini della redazione dell'accertamento non comportano di per sé, ed in assenza di specifica previsione, la nullità dell'atto di imposizione, salvoché non venga messa in discussione l'operatività di **diritti inviolabili** sanciti dalla nostra bella Carta Costituzionale.

Ed allora si spiega pure, anche se non concordiamo, perché la Corte, come nel caso della sentenza 8966/2013, affermi che la mancanza della **autorizzazione** prevista per il trasferimento degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza nel corso di indagini di **Polizia Giudiziaria** non tocca l'efficacia probatoria degli atti trasmessi né implica la invalidità dell'atto impositivo così adottato. Detta autorizzazione, invero, è volta a tutelare il **segreto istruttorio** e non il contribuente (con buona pace, ancora una volta, di Corte Cost. 51/1992).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

I principali chiarimenti dell'Agenzia sullo scambio di partecipazioni

di **Alessandro Bonuzzi**

L'Agenzia delle entrate nel corso degli anni ha fornito significativi chiarimenti sulla disciplina degli **scambi di partecipazioni** regolata dall'**articolo 177, comma 2, del Tuir**.

Anche alla luce del [contributo pubblicato ieri su Euroconference news](#), pare utile ripercorrere il contenuto dei **principali** documenti di prassi che si sono susseguiti sul tema.

La norma regola una fattispecie di **conferimento** che può essere perfezionato in regime di **realizzo controllato** introducendo uno specifico criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute dall'operazione.

Essa prevede che le partecipazioni ottenute a seguito di un conferimento attraverso cui la società conferitaria acquisisce un **controllo di diritto**, o incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la propria percentuale di controllo, sono **valutate**, ai fini della **determinazione del reddito** in capo al conferente, in base all'**incremento del patrimonio netto** della società conferitaria eseguito per effetto del conferimento.

Pertanto, se la società conferitaria aumenta il proprio patrimonio netto per un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, l'operazione si svolge in **piena neutralità fiscale**.

La **circolare ministeriale n. 320/E/1997**, con riferimento allo scambio di partecipazione attuato mediante permuta di cui all'articolo 177, comma 1, del Tuir, ha precisato che *"rientra nella disposizione in commento anche l'acquisto effettuato mediante cessioni da parte di **più soggetti**, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l'operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un **progetto unitario di acquisizione** della partecipazione di controllo"*.

La successiva **risoluzione n. 57/E/2007** ha esteso tale specificazione anche alle operazioni di scambio di partecipazioni effettuate tramite conferimento. In particolare, è stata chiarita la possibilità di fruire del regime del realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del Tuir anche **nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti che conferiscono**, congiuntamente e in un unico atto, **le partecipazioni possedute**, se per effetto del conferimento la conferitaria acquista o integra il controllo della società conferita. Ciò vale, sia quando il controllo è in mano ad **uno solo** dei soggetti conferenti, sia quando **nessuno** dei conferenti controlla autonomamente la società scambiata.

Con la circolare n. 33/E/2010 è stato definitivamente chiarito che *“l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, costituisce oggetto di un’apposita e **“speciale” disciplina tributaria** in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere “riorganizzativo” (i.e., consentire ad una società di acquisire – ovvero incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di un’altra società), rilevante per l’incidenza sugli assetti del controllo societario tanto tra soggetti indipendenti quanto all’interno di gruppi societari e/o “familiari”. Ne deriva, pertanto, che il regime disciplinato dall’articolo 177 comma 2 è posto su un **piano di pari dignità con la disciplina di cui all’articolo 9 del Tuir rispetto alla quale trova applicazione alternativa**, in presenza dei presupposti di legge”.*

Questa interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria dovrebbe mettere al **riparo** i contribuenti da possibili contestazioni di **carattere antiabusivo** sull’utilizzo del regime “controllato” di cui all’articolo 177 in luogo del regime ordinario “realizzativo” dell’articolo 9.

Infine, vale la pena di richiamare la **risoluzione n. 38/E/2012** con la quale l’Agenzia delle entrate ha specificato che le **minusvalenze** emergenti in occasione di un conferimento di partecipazioni sono **deducibili**, esclusivamente, se derivano dall’applicazione del **criterio del valore normale** anche quando l’operazione viene perfezionata ai sensi dell’articolo 177, comma 2, ancorché **tale vincolo di fatto non sia desumibile dal dato letterale della norma**.

Tale interpretazione si basa sull’**equiparazione** del regime in questione con quello regolato dall’articolo 175, il quale, per esplicita disposizione di legge, è fruibile solo in caso di **plusvalenza**. A parere dell’Agenzia, ciò che consentirebbe l’assimilazione tra le due fattispecie sarebbe il fatto che **entrambe applicano il criterio del “realizzo controllato”**.

In particolare, nell’occasione è stato precisato che *“sembra più corretto, a livello sistematico, interpretare anche l’articolo 177, comma 2, del Tuir, nel quale è previsto (con qualche differenza nel meccanismo applicativo) lo stesso criterio del “realizzo controllato” disciplinato dall’articolo 175 del Tuir, nello stesso senso di quest’ultimo, consentendo, quindi, la **deduzione delle (eventuali) minusvalenze da conferimento solo in presenza di un “valore normale” delle partecipazioni nella società “scambiata” inferiore al rispettivo valore fiscale** (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)”*.

BACHECA

La gestione della procedura fallimentare

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Il intende delineare in modo pratico le funzioni e gli adempimenti che gravano sul professionista chiamato a gestire la procedura fallimentare, anche alla luce delle importanti novità introdotte con il D.L. 147 del 25 giugno 2015. Articolando l'analisi su una sorta di cronoprogramma, si evidenzieranno le principali ricadute pratico-operative desumibili dalla migliore prassi professionale e dai più recenti orientamenti giurisprudenziali. Un modulo è appositamente dedicato alla conoscenza e all'individuazione delle criticità applicative delle procedure concorsuali e delle differenti soluzioni concordatarie, anche attraverso un'analisi comparativa dei ruoli e delle funzioni dei diversi organi coinvolti. Non saranno trascurati i profili processuali, fiscali e penali connessi all'attività fallimentare.

PROGRAMMA

I incontro

LA FASE ISTRUTTORIA E DI APERTURA DELLA PROCEDURA

LA GESTIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

LA FORMAZIONE DEL PASSIVO

II incontro

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE

GLI ADEMPIMENTI FINALI

REVOCATORIA E AZIONI DI RECUPERO A DISPOSIZIONE DEL CURATORE

III incontro

IL CONCORDATO FALLIMENTARE

LE SOLUZIONI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO

LE AZIONI DI RESPONSABILITA' E I PROFILI PENALI

SEDI E DATE

BOLOGNA – NH De La Gare

21/03/2016

07/04/2016

22/04/2016

ROMA – Centro Congressi Cavour

18/03/2016

08/04/2016

21/04/2016

TRENTO – NH Trento

24/03/2016

05/04/2016

19/04/2016

VENEZIA – Novotel Venezia Mestre Castellana

14/03/2016

06/04/2016

20/04/2016

CORPO DOCENTE

Fabio De Palo: Giudice Delegato – Tribunale di Roma

Fabio Miccio: Giudice Delegato – Tribunale di Roma

Andrea Silla: Avvocato

Luca Toninelli: Avvocato